SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 1475, 1236, 1257 e 1298-A)

RELAZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE SEGRETO)

Comunicata alla Presidenza il 15 giugno 1981

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 maggio 1981, n. 193, per l'intervento straordinario a favore della pesca marittima (n. 1475)

---

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 giugno 1981
(V. *Stampato n.* **2588**)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro della Marina Mercantile

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 giugno 1981

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

Proroga della legge 29 febbraio 1980, n. 57: « Intervento straordinario a favore della pesca marittima » (n. 1236)

d'iniziativa dei senatori GUERRINI, BACICCHI, LA PORTA, FELICETTI, ANGELIN, MONTALBANO, MOLA, BENASSI, BENEDETTI, DE SABBATA, FERRUCCI e ROMEO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1980

Proroga della legge 29 febbraio 1980, n. 57, per l'intervento straordinario a favore della pesca marittima (n. 1257)

d'iniziativa dei senatori BARSACCHI, SIGNORI, SPANO, SCAMARCIO, FINESSI e SEGRETO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 1981

Proroga degli interventi straordinari a favore della pesca marittima (n. 1298)

d'iniziativa dei senatori MEZZAPESA, SAPORITO e DERIU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1981

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 29 febbraio 1980, n. 57, ha previsto un intervento straordinario a favore della pesca marittima autorizzando il Ministro della marina mercantile a concedere un contributo straordinario alle spese di gestione, commisurato alle miglia percorse, in modo da limitare gli effetti del forte aumento del prezzo del carburante che costituisce un fattore di aggravio delle già notevoli difficoltà nelle quali si dibatte questo settore.

Essendo l'erogazione del predetto contributo limitata all'esercizio 1980, si è reso necessario emanare il decreto-legge, di cui si chiede la conversione, con il quale il contributo stesso viene prorogato per il primo semestre dell'esercizio finanziario 1981.

La Camera dei deputati ha modificato il testo originario del decreto-legge che prevedeva l'estensione del contributo alle navi adibite alla pesca professionale marittima oltre gli Stretti. Si è ritenuto invece opportuno circoscrivere l'intervento a favore del naviglio adibito alla pesca mediterranea.

Va anche ricordato che il decreto-legge, per quanto non espressamente previsto, rinvia alla citata legge n. 57 che, tra l'altro, ha introdotto il principio di salvaguardare il necessario riposo biologico delle risorse ittiche stabilendo che il contributo in questione è erogato alle unità che non superino 340 ore mensili ovvero 22 giorni nel mese di attività di pesca.

L'8ª Commissione, nel corso dell'esame, ha sottolineato l'esigenza di pervenire al più presto alla definizione di provvedimenti organici per la razionalizzazione ed il riordino della pesca marittima, al fine di evitare il ripetersi di interventi sporadici e di natura assistenziale ed affrontare invece, in modo sistematico, i problemi strutturali del settore della pesca marittima.

La Commissione propone all'Assemblea la conversione del decreto-legge con l'assorbimento dei disegni di legge d'iniziativa parlamentare.

SEGRETO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge n. 1475

(Estensore MANCINO)

10 giugno 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, a maggioranza, parere favorevole.

I senatori del Gruppo comunista osservano che, a loro avviso, non ricorrono i presupposti costituzionali per il ricorso alla decretazione d'urgenza.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

sul disegno di legge n. 1475

(Estensore DE VITO)

10 giugno 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza non si oppone al suo ulteriore corso.

La Commissione fa presente che la soluzione adottata dalla Camera per la copertura (utilizzo per lire 7 miliardi dell'accantonamento del fondo speciale di parte capitale destinato al finanziamento di provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese) appare giustificato dal fatto che con provvedimento legislativo recentemente approvato dal Parlamento (legge 21 maggio 1981, n. 240) si è trovata per il 1981 una diversa soluzione per la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento in questione che reca appunto provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e media imprese. L'accantonamento specifico del fondo speciale di parte capitale 1981 appare quindi perfettamente utilizzabile per le finalità del testo in esame.

DISEGNO DI LEGGE n. 1475

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 11 maggio 1981, n. 193, recante intervento straordinario a favore della pesca marittima, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, il secondo comma è soppresso;

all'articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

All'onere di lire 21 miliardi, derivante per l'anno 1981 dall'applicazione del presente decreto, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per 9 miliardi lo specifico accantonamento, per 5 miliardi la voce « Misure particolari in alcuni settori dell'economia » e per i restanti 7 miliardi la voce « Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Articolo unico.

Identico.

DECRETO-LEGGE

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 11 maggio 1981, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 128 del 12 maggio 1981.*

Intervento straordinario a favore della pesca marittima

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per un intervento straordinario a favore della pesca marittima, in attesa dell'emanazione di provvedimenti organici per la razionalizzazione e il riordino del settore, considerato anche che con il 31 dicembre 1980 sono scadute le misure di sostegno di cui alla legge 29 febbraio 1980, n. 57;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

In attesa dell'emanazione di provvedimenti organici per la razionalizzazione e il riordino della pesca marittima, il Ministro della marina mercantile è autorizzato alla concessione del contributo di cui all'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 57, anche per il primo semestre dell'esercizio finanziario 1981, con decorrenza dal 1° gennaio 1981.

Il contributo di cui al precedente comma è esteso anche alle navi adibite alla pesca professionale marittima oltre gli Stretti.

L'erogazione del contributo sarà rapportata ai nuovi costi del gasolio, purchè entro il limite di spesa di cui al successivo articolo 3, avverrà con scadenza trimestrale ed avrà carattere di degressività.

Art. 2.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 57.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Intervento straordinario a favore della pesca marittima

Art. 1.

Identico.

Soppresso.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 3.

All'onere di 21 miliardi, derivante per l'anno 1981 dall'applicazione del presente decreto, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1981.

PERTINI

FORLANI — COMPAGNA — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

All'onere di lire 21 miliardi, derivante per l'anno 1981 dall'applicazione del presente decreto, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per 9 miliardi lo specifico accantonamento, per 5 miliardi la voce « Misure particolari in alcuni settori dell'economia » e per i restanti 7 miliardi la voce « Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese ».

Identico.

DISEGNO DI LEGGE n. 1236

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GUERRINI ED ALTRI

Art. 1.

In attesa dell'emanazione di provvedimenti organici per la razionalizzazione ed il riordino della pesca marittima, il Ministro della marina mercantile è autorizzato alla concessione del contributo straordinario di cui all'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, numero 57, anche per l'esercizio finanziario 1981 con decorrenza dal 1° gennaio 1981.

Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 57.

Art. 2.

All'onere di lire 25 miliardi, derivante per l'anno 1981 dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE n. 1257

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BARSACCHI ED ALTRI

Art. 1.

La concessione del contributo straordinario di cui all'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 57, è prorogata sino al 31 dicembre 1981, con i medesimi criteri e requisiti.

Art. 2.

All'onere di lire 25 miliardi, previsto dalla applicazione della presente legge per l'anno 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE n. 1298

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MEZZAPESA ED ALTRI

Art. 1.

Le disposizioni della legge 29 febbraio 1980, n. 57, sono prorogate sino al 31 dicembre 1981.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 25 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.